

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ROSE ROSSE D'EUROPA del 16 MARZO 2023

Assemblea straordinaria dell'associazione Rose Rosse d'Europa del 16 Marzo 2023

Il 16 Marzo 2023 alle ore 19 si è tenuta a Parrano l'assemblea straordinaria dell'Associazione Rose Rosse d'Europa per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 così come richiesto dalla Regione Umbria in sede di iscrizione all'albo regionale delle APS e al RUNTS**

Il Presidente Valentino Filippetti preso atto della validità della riunione propone come segretario verbalizzante Catia De Angelis. L'assemblea approva. Il Presidente Valentino Filippetti fa ricorda che è stata varata da tempo una nuova normativa che riguarda il Terzo Settore e le Associazioni del Volontariato (D.Lgs 117/2017 e del D.M 106/2020) che hanno istituito il Runts-Registro Nazionale Terzo Settore .Nell'assemblea dell'associazione del 24 ottobre 2022 si è provveduto all'adeguamento dello statuto che poi è stato registrato all'Agenzia delle Entrate e inviato alla Regione dell'Umbria per l'iscrizione nell'apposito albo regionale.

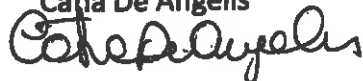
La Regione Umbria con una comunicazione dell'8 marzo 2023 ha rilevato che la mancata conformità alla normativa dei seguenti aspetti dello Statuto:

- Non presente nella denominazione dell'associazione l'acronimo APS**
- A rt.8 dello statuto, vietato il voto ai soci minorenni, disposizione contraria ai principi del Codice del Terzo Settore**
- Art. 19 dello statuto, solo i maggiorenni possono intervenire in assemblea, disposizione contraria ai principi del Codice del Terzo Settore**
- Art.20 dello statuto, non presenti tutte le competenze dell'assemblea enunciate all'art. 25 del Codice del Terzo Settore**
- Inserire l'organo di controllo e le sue funzioni, come da art.30 e 31 del Codice del Terzo Settore**

Il Presidente dopo aver illustrato la comunicazione della Regione Umbria presenta la nuova stesura dello statuto invita l'assemblea ad approvare le modifiche .Dopo un breve dibattito l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto (che si allega) dando mandato al Presidente di fare tutti gli atti necessari per giungere all'iscrizione dell'associazione al RUNTS.Alle ore 19,30 il presidente preso atto che non ci sono altri punti in discussione dichiara sciolta l'assemblea.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Catia De Angelis


Valentino Filippetti






STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ROSE ROSSE D'EUROPA" APS

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "ROSE ROSSE D'EUROPA APS" (di seguito nominata Associazione).

Art. 2) L'Associazione ha sede in Orvieto (TR) Via Po n.2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea e senza necessità di modificare il presente Statuto.

Si potranno istituire e chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante Delibera del Consiglio Direttivo.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione ha lo scopo di promuovere attività sociali, culturali, artistiche, musicali, formative, informative, turistiche e ricreative contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile della collettività all'insegna della cultura della tolleranza e della solidarietà anche al fine della promozione di una cultura della cittadinanza europea.

Art.4) L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'ART. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 svolte in conformità alle norme e particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Nello specifico:

- i) organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolare, l'Associazione:

- svolge attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di sensibilizzazione ivi comprese manifestazioni culturali in campo economico e sociale e vi partecipa se promosse e organizzate da altre associazioni, enti pubblici, e privati;
- promuovere e organizzare convegni, dibattiti, stage conferenze, concorsi, premi;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento in campo economico, formazione universitaria e postuniversitaria, ricerca scientifica;



- promuovere e diffondere la cultura e la pratica delle attività di interesse generale ivi compreso il volontariato;

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Ai sensi dell'Art. 18 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, qualora l'Associazione si avvallesse di volontari per lo svolgimento delle proprie attività essi sarebbero assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere scelta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee religiose) che, condividendo lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

Possono essere soci dell'Associazione anche soggetti collettivi in qualunque forma costituiti a condizione che siano organizzati secondo uno statuto o atto costitutivo pienamente compatibile con il presente statuto dell'Associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o provate partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio singolo o del legale rappresentante dell'aspirante soggetto collettivo. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente della patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.



L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare il ricorso entro 10 giorni dalla durata di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 11) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 15) Viene previsto, per particolari iniziative dell'Associazione, la possibilità di aderire con la qualifica di "soci aderenti" dietro versamento di relativa quota associativa da deliberate appositamente da parte del consiglio direttivo.

Organi dell'Associazione

Art. 16) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, ed il Consiglio Direttivo.

Art. 17) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno dalla maggioranza dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.



La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail o messaggio tramite app di messaggistica (whatsapp, telegram, ecc. ecc). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 19) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative: a ciascun socio spetta un solo voto. Il numero di voti attribuiti al rappresentante del socio collettivo viene definito dal Consiglio Direttivo all'atto di accettazione del socio collettivo medesimo e approvato dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Le votazioni dell'Assemblea avranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 20) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.



Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 22) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e pubblicizzati ai soci.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni anno. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il rappresentante di socio collettivo è componente di diritto del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti il Consiglio Direttivo.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alla attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annua del rendimento economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo stato o le leggi non attribuiscono ad altri organi;

Art. 26) Il Consiglio Direttivo riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario: Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con



avviso scritto da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo è possibile anche tramite videoconferenza, su richiesta scritta dei singoli consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 28) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 30) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberanti dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvedere, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 31) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 32) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite che alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di inadempimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o dal Vice Presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinario e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;



- proventi, anche di natura commerciale conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 34) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 35) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Organo di Controllo

Art. 36)

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. ((Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da



revisori legali iscritti nell'apposito **registro**)).

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto ((dall'organo di controllo.)).

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Scioglimento

Art. 37) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposte della legge.

Norme finali

Art. 38) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà definita al giudizio dei tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 39) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il Segretario Verbalizzante
Catia De Angelis

Catia De Angelis

Il Presidente

Valentino Filippini

Valentino Filippini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

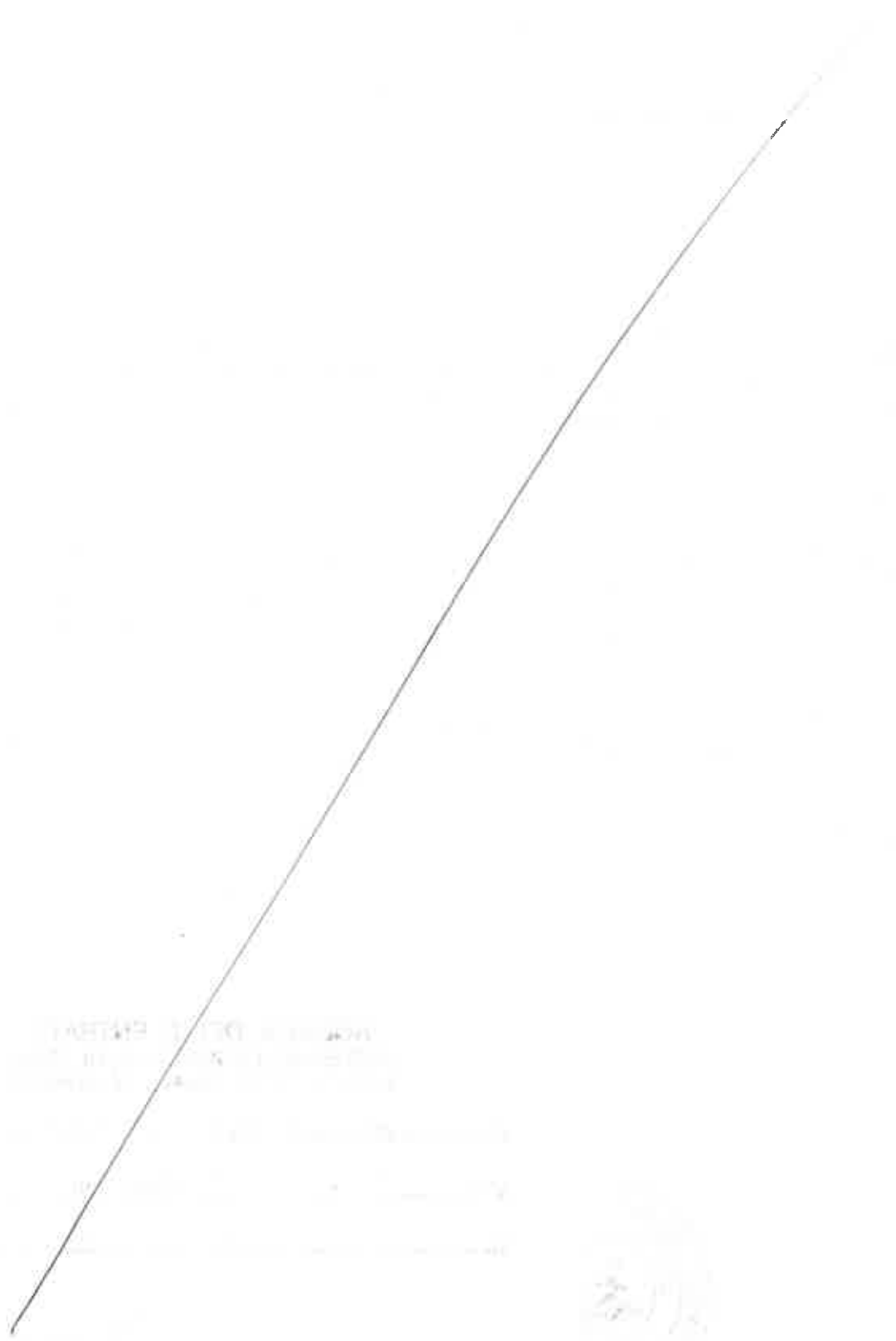
Originale dell'atto registrato il 04/05/2023
al N. 183 Serie 3^a Esatti Euro

(..... OTTO ESEMPI))



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Chiara Mancaloni)

IL CADETTO
(Sonia Catallo) ECCE



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607
TEL. 773-936-3700

2011/12